

COORDINAMENTO NAZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E PRINCIPI ISPIRATORI

Articolo 1 - Denominazione e sede

Il Coordinamento Nazionale per il Patrimonio Culturale d'ora in poi CNPC nasce come associazione di studiosi e operatori del settore dei beni culturali. Il CNPC ha sede in via Roberto d'Angiò 43, 81055 Santa Maria C. V. (Caserta). La variazione della sede sociale nell'ambito della provincia di Caserta non costituirà variazione del presente Statuto.

Articolo 2 - Principi ispiratori e carattere no profit

Il CNPC è retto dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia. In particolare è costituito, quale organizzazione non lucrativa, autonoma, a base democratica e partecipativa. Il CNPC persegue il fine di civile, culturale e sociale mediante lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi e con il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione. Opera per l'esclusivo perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al presente statuto.

TITOLO II DURATA, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Articolo 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Finalità

Il CNPC persegue il fine di solidarietà civile, culturale e sociale ed, in particolare presenta le seguenti finalità:

- Promuovere nella forma più ampia la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, incoraggiando approcci incentrati sulle persone, inclusivi, lungimiranti, integrati, sostenibili e intersettoriali.
- Svolgere attività di ricerca su tematiche direttamente od indirettamente collegate alla tutela, conservazione, promozione e valorizzazione dei beni culturali.
- Svolgere azioni di protezione e valorizzazione dei beni culturali, includendo la rappresentazione di tutti gli interessi tutelati innanzi alle competenti autorità, incluse quelle giurisdizionali, quando eventuali azioni o omissioni poste in essere da soggetti pubblici o privati possano nuocere un bene culturale specifico o il patrimonio culturale inteso nella sua globalità. Favorire la risoluzione pacifica di controversie ad ogni livello con particolare riferimento agli eventuali conflitti che possano insorgere nella gestione dei beni culturali
- Promuovere riforme normative e/o modelli innovativi di governance partecipativa e di gestione del patrimonio culturale (partnership pubblico-privato, Fondazioni, Associazioni), coinvolgendo tutti i portatori di interessi (stakeholders), comprese le autorità pubbliche (nazionali e locali), il settore del patrimonio culturale, gli attori privati (collezionisti, industriali, imprenditori, filantropi etc.), e le organizzazioni della società civile;
- Promuovere il dibattito, la ricerca, lo scambio di idee e di proposte per il miglioramento innovativo del patrimonio culturale e degli interventi sull'ambiente e sul territorio; identificando e discutendo i principali cambiamenti in corso nel mondo della valorizzazione dei beni culturali;
- Promuovere soluzioni che rendano il patrimonio culturale accessibile a tutti, anche per mezzo di strumenti digitali, attraverso l'eliminazione delle barriere sociali, culturali e fisiche, tenendo conto delle esigenze delle persone diversamente abili con fine ultimo della più ampia ed inclusiva fruizione possibile;

- Sottolineare e incrementare il contributo positivo del patrimonio culturale nella società, fornendo prospettive di sviluppo, utilizzo e valorizzazione dei beni culturali innovative, anche attraverso un confronto costruttivo con le esperienze di altri Paesi;
- Incoraggiare sinergie tra patrimonio culturale, ambiente, comunità civile e politiche territoriali, comprese le iniziative in materia di pianificazione architettonica, incoraggiando politiche di sviluppo locale e regionale anche promuovendo forme di turismo nuove, diversificate e sostenibili;
- Sostenere lo sviluppo di competenze specialistiche e diversificate per migliorare la gestione e il trasferimento delle conoscenze nel settore del patrimonio culturale e del territorio, tenendo conto delle implicazioni del passaggio al digitale.
- Promuovere un'adeguata formazione di tutti gli operatori che interagiscono con il patrimonio culturale;
- Promuovere e valorizzare il patrimonio culturale quale fonte di ispirazione per la creazione e l'innovazione contemporanee ed evidenziare il potenziale di arricchimento reciproco e di una maggiore interazione tra il settore del patrimonio culturale e altri settori culturali e creativi sia pubblici che privati;
- Sensibilizzare all'importanza del patrimonio culturale locale, regionale e nazionale, favorendo la partecipazione della comunità, concentrandosi in particolare sulla sensibilizzazione dei bambini, giovani, anziani e sulle comunità locali;
- Proteggere e promuovere tradizioni culturali locali (ivi incluse le culinarie), per consentire la conservazione dell'identità territoriale e favorirne la trasmissione tra generazioni;
- Evidenziare il potenziale della cooperazione in materia di patrimonio culturale per sviluppare legami più forti all'interno dell'Unione europea e con i Paesi terzi incoraggiando il dialogo interculturale, quale strumento prezioso per la prevenzione dei conflitti;
- Favorire l'interazione di tutti i portatori di interesse, in particolare le autorità pubbliche e il settore privato, e facilitare la diffusione dei risultati della ricerca a un pubblico più vasto;
- Dare risalto agli eventi significativi che rivestono un'importanza simbolica per la storia e il patrimonio culturale italiano, europeo ed internazionale

Art. 5 - Attività

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati all'art.4, il CNPC, può realizzare le seguenti attività:

- a) conferenze, tavole rotonde, convegni, seminari, concorsi, conferenze stampa o qualsiasi altra iniziativa ed evento (includendo le varie forme di spettacolo) intesi a promuovere il dibattito, a sensibilizzare all'importanza e al valore del patrimonio culturale e a facilitare il coinvolgimento di cittadini e portatori di interessi pubblici e privati (stakeholders);
- b) corsi di formazione e di specializzazione, laboratori, congressi e giornate di lavoro con l'obiettivo di formare i propri soci, simpatizzanti e il pubblico in generale nonché rilasciare attestati, anche in collaborazione con altri Enti, in base alla normativa vigente;
- c) studi, attività di ricerca e innovazione con diffusione dei risultati su scala nazionale o europea;
- d) indagini, raccolta di informazioni e reporting su problematiche specifiche attinenti alla tutela dei beni culturali in Italia e in altri Stati;
- e) pubblicazioni, siti internet, divulgazioni mediante mass-media, social network ed ogni altro strumento utile per la diffusione di informazioni in materia di patrimonio culturale;

- f) sensibilizzazione dell'opinione pubblica ed operare nell'ambito della propria influenza sul piano sociale e culturale, per svolgere e promuovere attività culturali, educative, artistiche, sportive e, in genere, di interesse sociale;
- g) condivisione di esperienze e di buone pratiche da parte di amministrazioni e organizzazioni nazionali, regionali, locali o straniere e la diffusione di informazioni sul patrimonio culturale;
- h) partecipazione a gare nazionali e internazionali, a progetti finanziati da enti pubblici o privati, locali nazionali, dell'Unione europea o stranieri e ad altri bandi aventi ad oggetto attività conformi agli scopi del CNPC;
- i) partecipazione, mediante proprie delegazioni, alle procedure di monitoraggio sul rispetto degli obblighi internazionali in materia di tutela del patrimonio culturale;
- j) definizione di relazioni con altre istituzioni nazionali, regionali ed internazionali, per l'interscambio e il sostenimento di azioni congiunte che corrispondano con gli obiettivi indicati nel presente statuto;
- k) collaborazione con Enti pubblici e privati, italiani o esteri, per lo svolgimento di attività di ricerca e/o promozione su tematiche relazionate con i beni culturali e/o per la sua divulgazione;
- l) realizzazione, raccolta e spedizione di materiale didattico e scientifico in ambito di tutela e promozione del patrimonio culturale sia in Italia, sia all'estero;
- m) collaborazione con Musei, Biblioteche, Archivi, Ministeri, Università, Uffici scolastici, ed ogni altro ente di natura pubblica o e privata nazionale, straniero o internazionale per la definizione e l'offerta di percorsi formativi atti a consentire un'adeguata formazione iniziale e un adeguato aggiornamento dei soggetti che operano –a qualsiasi livello- a contatto con il patrimonio culturale;
- n) ideazione di progetti e percorsi didattici autofinanziati o finanziati con fondi pubblici o privati, con particolare riferimento alla progettazione di nuove forme di comunicazione di Musei, Biblioteche e Archivi;
- o) catalogazione di buone pratiche di tutela, di promozione, di valorizzazione, di didattica, e di ricerca;
- p) promozione, organizzazione e gestione anche per conto di enti pubblici e privati di beni mobili o immobili di valore storico-culturale, musei, biblioteche, collezioni, raccolte e/o di qualsiasi tipo di manifestazione artistica, culturale, educativa e sociale relazionata con i principi istituzionali del CNPC;
- q) informazioni, esposizioni e campagne di istruzione e sensibilizzazione per trasmettere valori quali la diversità e il dialogo interculturale attraverso prove del ricco patrimonio culturale dell'Europa e stimolare il contributo del pubblico alla protezione e alla gestione del patrimonio culturale e, più in generale, al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo;
- r) accettazione e/o ricezione di donazioni mobiliari o immobiliari;
- s) proposta, creazione e gestione di albi di operatori del settore culturale;
- t) assistenza legale (anche nella forma di *amicus curie*) innanzi le giurisdizioni nazionali o internazionali, nei limiti delle risorse disponibili, nei casi in cui da una qualunque azione o omissione possa derivare un pregiudizio per il patrimonio culturale italiano; nonché tutela e difesa della proprietà intellettuale ad ogni livello e in ogni sua manifestazione;
- u) istituzione o partecipazione a organismi di mediazione che permettano di ridurre il contenzioso giurisdizionale e garantire la tutela dei beni culturali;

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

Articolo 6 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote di iscrizione e da altri contributi dei soci
- eventuali contributi o donazioni di soggetti pubblici e privati
- eventuali eccedenze patrimoniali non impiegate in attività sociali

Articolo 7 - Anno sociale

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

TITOLO IV QUALITA' DI SOCIO

Art. 8 - Soci

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

L'associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione causata, tra gli altri possibili motivi, da convinzioni politiche, ideologiche o religiose, dall'appartenenza etnica, dall'orientamento sessuale o dalla nazionalità.

I membri dell'associazione si dividono in:

- Soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Soci Ordinari: sono coloro che aderiranno successivamente all'associazione;
- Soci Onorari: sono coloro che si saranno distinti per particolari meriti connessi alla promozione e protezione dei diritti umani in Italia e relativamente all'attuazione degli scopi e delle finalità dell'associazione;
- Socio Sostenitore; sono coloro che, senza aderire direttamente all'associazione, offrono un sostegno economico o di altra natura per la realizzazione delle attività statutarie.

La qualifica di Socio Ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione. Il Consiglio Direttivo giudica sull'ammissione del candidato con decisione motivata.

La nomina a Socio Onorario viene deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è in ogni caso ripetibile.

Articolo 9 - Quota sociale

La quota annuale di associazione è uguale per tutti i Soci effettivi, essa da diritto a partecipare a tutte le attività organizzate in sede nazionale, regionale e provinciale.

I soci sostenitori pagano una quota fissata dal Direttivo Nazionale e possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale.

Art. 10 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni presentate in forma scritta, esclusione o estinzione per il caso di enti o persone giuridiche.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per ragioni che comportino indegnità o per lo svolgimento di attività in contrasto con quelle dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei

regolamenti o alle delibere assembleari o d Consiglio Direttivo o per la mora superiore a tre mesi nel pagamento delle quote annuali di associazione.

Tale provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicato in forma scritta all'associato dichiarato decaduto il quale, entra trenta giorni da tale comunicazione e mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione, potrà ricorrere all'Assemblea, la quale delibererà in via definitiva.

TITOLO V ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Direttivo Nazionale

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese legittimamente sostenute per conto dell'Associazione, compatibilmente con lo stato del bilancio.

Articolo 12 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con gli obblighi sociali.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, in occasione del Convegno nazionale, ed è valida in prima convocazione con qualsiasi numero di soci intervenuti. È costituita legalmente con l'elezione di un presidente e di un segretario verbalizzante.

Ad essa compete:

- l'elezione del Direttivo Nazionale
- l'approvazione della relazione presentata dal Presidente e del bilancio consuntivo
- la formulazione di proposte per il programma di attività dell'anno successivo
- le modifiche dello Statuto con la presenza almeno del 60% dei soci

La convocazione dell'Assemblea è indetta dal Presidente o da almeno un terzo dei soci in regola con il versamento della quota annuale

Articolo 13 - Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e il Tesoriere. E' possibile l'elezione di più di un vicepresidente con specifiche funzioni delegate dal Presidente.

Il Direttivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno e può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Alcune riunioni possono tenersi anche per via telematica, ma le deliberazioni vanno prese sempre con maggioranza di voti validamente espressi in presenza.

Il Direttivo Nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Direttivo Nazionale possono partecipare, su invito del Presidente, persone la cui consulenza sia ritenuta utile per particolari finalità.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la composizione del Direttivo Nazionale si riduca nel numero dei suoi membri, si procede all'integrazione mediante cooptazione.

Al Direttivo Nazionale compete:

- la predisposizione del programma annuale delle attività sociali

- il coordinamento delle attività delle Sezioni e la vigilanza sul rispetto delle norme statutarie
- la ratifica dell'elezione dei Consigli Regionali
- la promozione dei Convegni nazionali
- la promozione di manifestazioni a livello nazionale
- la delibera in materia di spese straordinarie
- la Direzione Nazionale può delegare alcune sue funzioni ad un Comitato ristretto, formato dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere
- l'espulsione di Soci che perseguono finalità e orientamenti in contrasto con quelli dell'Associazione
- redigere i regolamenti ed ogni altro fonte normativa o prassi oggetto da sottoporre ad approvazione

Decade dalla carica di membro del Direttivo Nazionale chi non partecipa a tre sedute consecutive senza addurre a giustificazione legittimi impedimenti.

Articolo 14 - Presidente

Il Presidente è eletto tra i membri del Direttivo Nazionale ed è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli convoca e presiede le riunioni del Direttivo Nazionale, convoca l'Assemblea dei Soci e dà esecuzione alle deliberazioni adottate; presenta ogni anno all'Assemblea dei Soci una relazione sulla vita dell'Associazione; previa delibera e approvazione del Direttivo e vigila sull'osservanza dello Statuto. In caso d'impedimento è sostituito dal Vicepresidente. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga a cessare dalla carica, il Direttivo Nazionale procede alla nomina di un nuovo Presidente. La carica di presidente ha durata quinquennale ed ha carattere rotativo dopo un primo mandato, la carica passerà ad altro soggetto eletto tra i membri che abbiano maturato nel Direttivo nazionale un'anzianità di almeno 5 anni . Il mandato può comunque essere rinnovato per la stessa persona, nel caso di rinuncia del nuovo eletto.

Articolo 15 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto tra i membri del Direttivo Nazionale. Collabora strettamente con il Presidente, conserva gli atti amministrativi, organizza e gestisce l'attività della Direzione Nazionale , redige i verbali delle sedute della Direzione Nazionale, cura i rapporti con i segretari delle Sezioni, tiene aggiornato l'elenco dei soci e l'albo dei Consigli regionali e provinciali. Può manifestare un veto nel caso di provvedimenti o esternazioni dei membri del Consiglio Direttivo in conflitto con gli obiettivi statutari o, nel caso fosse necessario, intervenire per chiarirne il contenuto di dette esternazioni nel rispetto dei principi e obiettivi indicati nel presente statuto e della normativa vigente. Verifica e decide circa la validità dei voti espressi in sede elettorale. Ratifica e registra ogni tipologia di accordo stipulato o promosso dal Presidente.

Articolo 16 - Tesoriere

Il Tesoriere, è eletto tra i membri del direttivo nazionale, provvede alla riscossione delle quote versate dai Soci alla sede centrale, di eventuali quote per le attività dell'Associazione, e a tutte le operazioni connesse; al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie; alla tenuta dei libri contabili e a tutti gli adempimenti di legge; alla predisposizione dei rendiconti finanziari da sottoporre all'approvazione del Direttivo Nazionale dell'Assemblea dei Soci; alla trattazione delle questioni contabili per le operazioni di competenza.

Articolo 17 - Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto tra i membri eletti del Direttivo Nazionale e, nei limiti delle funzioni delegate, sostituisce il Presidente nei casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro suo impedimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, inoltre: promuove la partecipazione alle attività istituzionali dell'Associazione quali, ad esempio, gli eventi di formazione e i gruppi di ricerca; è responsabile delle pubblicazioni scientifiche; sovrintende e coordina –quando non delegato a terzi soggetti - i seminari, le conferenze. Ulteriori compiti e funzioni possono essere disposti nel provvedimento di delega da parte del Presidente. Quest'ultimo, qualora lo ritenesse utile e necessario, potrà richiedere che sia eletto più di un vicepresidente a seconda della funzione o compito da realizzare.

Articolo 18 - Sezioni e Consigli regionali e provinciali

La costituzione e la vita sociale si esprime anche su base territoriale e deve rispecchiare fedelmente criteri e regole definiti su base nazionale. Ogni nuova sezione deve essere approvata dal Direttivo Nazionale.

TITOLO VI STAGISTI, DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 19 - Stagisti

Il CNPC può accogliere stagisti curriculari ed extracurriculari, provenienti da ogni Stato, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 20 - Dipendenti.

Il CNPC può assumere dei dipendenti.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Art. 21 - Collaboratori di lavoro autonomo/professionisti.

Il CNPC per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo/professionisti.

TITOLO VII CONVENZIONI E ACCORDI

Art. 22 - Deliberazione delle convenzioni

Le convenzioni [e gli accordi] tra il CNPC ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Direttivo nazionale o dalle Giunte Regionali, previo parere positivo del Segretario generale o del Vicepresidente del Direttivo Nazionale.

Copia di ogni convenzione [o accordo] è custodita a cura del Segretario Generale nella sede dell'organizzazione.

Art. 23 - Stipula della convenzione

La convenzione o l'accordo viene stipulata da tutti i membri del CNPC.

Art. 24 - Attuazione della convenzione

Il Direttivo nazionale dispone sulle modalità di attuazione della convenzione [o dell'accordo], nel caso di convenzioni [o di accordi] a carattere nazionale o transnazionale.

TITOLO VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 25 - Rapporti con enti e soggetti privati

Il CNPC coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 26 - Rapporti con enti e soggetti pubblici.

Il CNPC partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO XIX SCIoglimento E MODIFICA DELLO STATUTO

Articolo 27 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato ai sensi dell'art. 21 C.C. dall'Assemblea dei Soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 28 - Modifiche di Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza di due terzi dei votanti. Quanto non è contemplato nello Statuto è oggetto del Regolamento, che viene predisposto e modificato dal Direttivo Nazionale. Mediante il Regolamento sono fissate le modalità generali di funzionamento dell'Associazione nelle sue varie attività. Per quanto non previsto dal Regolamento spetta al Direttivo Nazionale assumere di volta in volta le necessarie deliberazioni.

Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Art. 29 - Norme di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D. Lgv. N. 460 del 4 dicembre 1997 ed eventuali variazioni.